



STATUTO DELL'UNIONE TERRA DI MEZZO

APPROVATO CON DELIBERAZIONI DEI CONSIGLI COMUNALI DI:

BAGNOLO IN PIANO N° 66 DEL 07/10/2009

CADELBOSCO DI SOPRA N° 48 DEL 10/10/2009

CASTELNOVO DI SOTTO N° 47 DEL 12/10/2009

MODIFICATO CON DELIBERAZIONI DEI CONSIGLI COMUNALI DI :

BAGNOLO IN PIANO N° 11 del 31/03/2014

CADELBOSCO DI SOPRA N° 5 DEL 05/03/2014

CASTELNOVO DI SOTTO N° 5 DEL 26/02/2014

Indice

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 1 - Istituzione dell'unione tra i comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra e Castelnovo di Sotto
- Art. 2 - Finalità dell'unione
- Art. 3 - Principi e criteri generali dell'azione amministrativa
- Art. 4 - Durata dell'unione
- Art. 5 - Adesione, recesso di un comune e scioglimento dell'unione
- Art. 6 - Funzioni dell'unione
- Art. 7 - Modalità di attribuzione delle competenze all'unione
- Art. 8 - Modalità di gestione delle funzioni e servizi trasferiti
- Art. 9- Riparto delle spese.

TITOLO II ORGANI DI GOVERNO

Capo 1: Organi dell'unione

- Art. 10 - Organi

Capo 2: Il Consiglio

- Art. 11 - Composizione ed organizzazione interna
- Art. 12 - Competenze
- Art. 13- Presidente del consiglio dell'unione
- Art. 14- Diritti e doveri dei consiglieri
- Art. 15 - Decadenza, dimissioni e cessazione dalla carica dei consiglieri

Capo 3: Il presidente e la giunta

- Art. 16 - Il presidente
- Art. 17 - Composizione della giunta
- Art. 18 - Competenze del presidente
- Art. 19 - Il vicepresidente
- Art. 20 - La giunta
- Art. 21 - Dimissioni e cessazione dalla carica del presidente
- Art. 22 - Conferenza di coordinamento unione/comuni

TITOLO III ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

- Art. 23 - Principi generali
- Art. 24 - Principi in materia di gestione del personale
- Art. 25 - Segretario
- Art. 26 - Principi di collaborazione
- Art. 27 - Principi della partecipazione
- Art. 28 - Principi in materia di servizi pubblici locali

**TITOLO IV
IL DIFENSORE CIVICO**

- Art. 29 - Il difensore civico dell'unione
- Art. 30 - Requisiti e procedura elettiva.
- Art. 31 - Relazione annuale
- Art. 32 - Competenze economiche

**TITOLO V
FINANZE E CONTABILITÀ**

- Art. 33 - Finanze dell'unione
- Art. 34 - Bilancio e programmazione finanziaria
- Art. 35 - Ordinamento contabile e servizio finanziario
- Art. 36 - Revisione economica e finanziaria
- Art. 37 - Affidamento del servizio di tesoreria

**TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI**

- Art. 38 - Atti regolamentari
- Art. 39 - Proposta di modifica dello Statuto
- Art. 40 - Norme transitorie e finali

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Istituzione dell'unione tra i comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra e Castelnuovo di Sotto

1. Il presente statuto, approvato dai consigli comunali di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra e Castelnuovo di Sotto con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, individua gli organi, le modalità per la loro costituzione, le funzioni e le corrispondenti risorse dell'unione denominata "Unione terra di mezzo".
2. La sede dell'unione è situata a Cadelbosco di Sopra I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, purché all'interno del territorio che la delimita.
3. L'ambito territoriale dell'unione coincide con quello dei comuni che la costituiscono.
4. L'unione, può dotarsi, con deliberazione consiliare, di un proprio stemma, la cui riproduzione e l'uso sono consentiti previa autorizzazione del presidente.

Art. 2 - Finalità dell'unione

1. L'unione si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi conferiti dai comuni aderenti riconoscendosi in un ambito territoriale ottimale per la gestione associata ai sensi del testo unico degli enti locali e della legge regionale n.10/2008.
2. L'unione, concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità locali che la costituiscono; con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta la comunità di coloro che risiedono sul suo territorio e concorre a curarne gli interessi.
3. L'unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della provincia di Reggio Emilia, della regione Emilia-Romagna, dello Stato, dell'Unione europea e provvede alla loro specificazione ed attuazione avvalendosi anche dell'apporto delle formazioni sociali, sindacali, economiche e culturali presenti nel territorio.
4. E' compito dell'unione promuovere la progressiva integrazione dell'azione amministrativa fra i comuni che la costituiscono, da realizzarsi anche mediante il trasferimento progressivo di funzioni e servizi comunali.

Art. 3 - Principi e criteri generali dell'azione amministrativa

1. L'unione si ispira al principio della pari dignità dei comuni facenti parte di essa e a tal fine emana norme coerenti nei propri regolamenti.
2. L'azione amministrativa dell'unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti e all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza e al contenimento dei costi.
3. In particolare l'unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli altri enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici al principio della leale collaborazione; organizza l'apparato burocratico secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione; riordina e semplifica le strutture organizzative dell'amministrazione, limitandole a quelle strettamente necessarie all'esercizio delle funzioni, anche al fine di eliminare le sovrapposizioni; assume e gestisce i servizi pubblici locali ponendosi l'obiettivo del soddisfacimento dei bisogni dei cittadini secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza; promuove la semplificazione dell'attività amministrativa.

Art. 4 - Durata dell'unione

1. L'unione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 5 - Adesione, recesso di un comune e scioglimento dell'unione

1. L'adesione all'unione di altri comuni, deliberata dai rispettivi consigli comunali, è subordinata alla modifica del presente statuto approvato dai consigli dei comuni già aderenti, con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, su proposta del presidente dell'unione.

2. L'adesione ha in ogni caso effetto a decorrere dal successivo esercizio finanziario.

3. Ogni comune partecipante all'unione può recedervi unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

4. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno, ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

5. Lo scioglimento dell'unione è disposto con concorde deliberazione consiliare adottata da tutti i comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. In tale contesto, i comuni provvedono alla definizione dei rapporti facenti capo all'ente soppresso;

6. Lo scioglimento deve essere deliberato entro il mese di giugno, ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

7. Nell'assumere rapporti obbligatori verso terzi, gli organi dell'unione hanno cura di disporre espressamente in merito all'evenienza del recesso di uno o più dei comuni che la costituiscono o di scioglimento della gestione associata.

8. Nel caso in cui non sussista espressa disposizione in merito alle eventualità di cui al comma precedente, i rapporti obbligatori esistenti al momento del recesso di uno o più comuni che non comporti lo scioglimento dell'unione persistono in capo a quest'ultima, salvo il diritto di questa di ripetere dal comune recedente i corrispettivi che restano dovuti per le obbligazioni che lo interessino.

9. Nel caso in cui non sussista espressa disposizione in merito alle eventualità di cui al comma 7, i rapporti obbligatori esistenti al momento dello scioglimento dell'unione si trasferiscono in capo ai singoli comuni che la costituivano, per quote proporzionali al valore delle obbligazioni che interessino ciascun comune, determinate con la deliberazione del consiglio dell'unione che recepisce lo scioglimento.

10. Nel caso di recesso di uno o più comuni o di scioglimento dell'unione, i beni sono ripartiti come segue:

a) i beni ricevuti dall'unione in affitto, in comodato o in forza di qualunque altro titolo che ne consenta la disponibilità, sono restituiti ai comuni proprietari;

b) i terreni, i fabbricati, gli impianti ed in generale gli altri beni immobili non rientranti della lettera precedente acquistati o realizzati con oneri a carico dell'unione sono assegnati al comune sul cui territorio insistono, a fronte del pagamento del relativo valore.

11. I rapporti finanziari conseguenti alla ripartizione dei beni di cui al comma precedente sono definiti con la deliberazione del consiglio dell'unione che recepisce lo scioglimento dell'unione o il recesso di un comune.

12. I beni di qualunque tipo e natura necessari all'esercizio dei servizi di più comuni saranno assegnati al comune di cui alla lettera b) del comma 10 del presente articolo previ accordi, contratti, convenzioni, comunque denominati, che garantiscano i reciproci diritti di utilizzazione e che ripartiscano le relative spese.

13. Gli altri beni non compresi nei commi precedenti sono ripartiti tra i comuni facenti parte dell'unione in ragione proporzionale alla loro popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento, facendosi luogo ai compensi o conguagli che fossero resi necessari dalla opportunità o dalla necessità di attribuire a ciascun comune i beni che si trovano sul suo territorio o che perseguono finalità peculiari ad un ente.

Art. 6- Funzioni dell'unione

1. I comuni possono attribuire all'unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione diretta o indiretta, di servizi pubblici locali.

2. All'unione possono essere attribuite, con le modalità previste al successivo art 7, l'esercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi di seguito elencati:

- a) Personale;
- b) Appalti di forniture beni e servizi;
- c) Appalti di lavori pubblici;
- d) Sistemi informatici associati e sistemi statistici;
- e) Attività istituzionali;
- f) Organizzazione unitaria dei servizi demografici;
- g) Polizia municipale
- h) Gestione manutenzione strade;
- i) Gestione manutenzione segnaletica;
- j) Gestione manutenzione verde pubblico e servizi ambientali;
- k) Protezione civile;
- l) Illuminazione pubblica e servizi connessi;
- m) Urbanistica: coordinamento della programmazione del territorio;
- n) Edilizia residenziale pubblica- ufficio casa;
- o) Funzioni culturali e ricreative;
- p) Politiche giovanili;
- q) Funzioni attinenti i servizi sociali e socio sanitari;
- r) Gestione ISEE;
- s) Servizi scolastici;
- t) Promozione turistica dei prodotti locali;
- u) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
- v) Gestione economica e finanziaria.
- w) Gestione dello sportello unico delle imprese.**

Art. 7 - Modalità di attribuzione delle competenze all'unione

1. Il concreto trasferimento, come pure la revoca di una o più funzioni o servizi tra quelli indicati al precedente art. 6, è disposto dai consigli comunali dei comuni aderenti e si perfeziona attraverso una deliberazione consiliare di recepimento assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al consiglio dell'unione. Gli atti di conferimento indicano le risorse umane e strumentali da trasferire, i reciproci rapporti finanziari e le modalità per la regolamentazione dei rapporti giuridici in essere.

2. Il trasferimento, come pure la revoca delle funzioni trasferite, è deliberata dai consigli comunali entro il mese di settembre ed ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto, i comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successivi.

3. Con decisione univoca dei singoli consigli comunali e dell'unione possono essere previsti termini differenti.

Art. 8 - Modalità di gestione delle funzioni e servizi trasferiti

1. Le funzioni ed i servizi trasferiti sono gestiti:

- in economia, con impiego di personale proprio o comandato dai comuni;
- mediante affidamento a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica;
- con le altre forme di gestione previste dall'art.113 bis del D.Lgs.267/2000;
- mediante affidamento diretto ad un comune dell'unione, con apposita convenzione.

2. Per lo svolgimento dei servizi generali di amministrazione nonché di attività strumentali all'espletamento delle sue funzioni, l'unione provvede o direttamente con personale proprio o comandato oppure mediante convenzione con uno o più comuni dell'unione.

3. L'unione può stipulare convenzioni, ai sensi del D.Lgs 267/2000, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri comuni non facenti parte della stessa o con altre unioni, purchè tali servizi attengano a quelli trasferiti.

Art. 9- Riparto delle spese.

1. Le spese generali dell'unione sono ripartite tra i comuni aderenti in parti uguali.

2. Nelle convenzioni di trasferimento delle funzioni e dei servizi, dovranno essere definiti i criteri per la ripartizione delle spese diverse da quelle indicate al comma precedente.

TITOLO II ORGANI DI GOVERNO

Capo 1: Organi dell'unione

Art. 10- Organi

1. Sono organi di governo dell'unione il consiglio, il presidente e la giunta. Tali organi durano in carica per il tempo stabilito dalla legge per i corrispondenti organi degli enti locali.

2. Assumono la qualità di organi di gestione i dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione.

Capo 2: Il Consiglio

Art. 11 - Composizione ed organizzazione interna

1. Il consiglio dell'unione è composto dal presidente dell'unione e da 9 membri, come di seguito ripartiti:

- comune di Bagnolo in piano, 2 componenti di maggioranza e 1 componente di minoranza;
- comune di Cadelbosco di Sopra, 2 componenti di maggioranza e 1 componente di minoranza;
- comune di Castelnovo di Sotto, 2 componenti di maggioranza e 1 componente di minoranza;

dura in carica fino all'insediamento della nuova assemblea, che avviene entro 60 giorni dall'insediamento dei nuovi consigli comunali.

2. L'elezione, nell'ambito dei singoli consigli comunali, avviene con il sistema del voto limitato a un componente. Per garantire l'effettiva rappresentanza delle minoranze consiliari, i consiglieri dell'unione verranno eletti, in ciascun comune, sulla base di due distinte liste: una comprendente i consiglieri comunali di maggioranza, l'altra, quelli di minoranza. Nel rispetto del principio della non ingerenza della maggioranza nella scelta dei rappresentanti di minoranza, i consiglieri comunali di maggioranza saranno chiamati a votare, con apposito scrutinio, i candidati inseriti nella lista della maggioranza, mentre quelli di minoranza voteranno, con apposito scrutinio, i candidati inclusi nella lista di minoranza. Nell'ambito di ogni lista risulteranno eletti nel consiglio dell'unione i consiglieri comunali che otterranno il maggior numero di voti, fino a concorrenza del numero di seggi a ciascuna assegnati. In caso di parità di voti si è eletto il candidato che, nell'ambito delle elezioni del consiglio comunale, ha ottenuto la cifra individuale più alta.

3. Al presidente dell'unione spetta la convocazione e la presidenza della 1^a seduta del consiglio fino alla nomina del presidente del consiglio.

4. Il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute è stabilito nella metà più uno dei consiglieri assegnati all'unione.

5. Il consiglio dell'unione adotta un proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 12 - Competenze

1. Il consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla competenza del consiglio comunale e non incompatibili con il presente statuto.

2. Il programma amministrativo recante gli indirizzi generali di governo dell'ente, presentato dal presidente dell'unione al consiglio ai sensi dell'art. 17, comma 2, costituisce il principale atto di riferimento sul quale il consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico - amministrativa dell'ente.

3. Il presidente e la giunta relazionano al consiglio sull'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti nel documento di cui al precedente comma.

4. Il consiglio disciplina, con propri regolamenti, lo svolgimento delle funzioni a esso affidate e i rapporti, anche finanziari, tra questo e i comuni associati.

5. Il consiglio nomina i rappresentanti dell'unione negli enti, aziende, istituzioni, società nelle quali questa subentra ai comuni.

6. Il consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'unione.

Art. 13 - Presidente del consiglio dell'unione

1. Il consiglio dell'unione è presieduto da un presidente eletto con votazione palese, a maggioranza assoluta tra i consiglieri assegnati, nella prima seduta del consiglio. Con le stesse modalità è eletto il vicepresidente.

2. Il presidente del consiglio convoca il consiglio dell'unione, lo rappresenta verso l'esterno e ne dirige i lavori e le attività. E' tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il presidente dell'unione, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

3. In caso di assenza o impedimento, il presidente del consiglio è sostituito dal vicepresidente.

Art. 14- Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità dell'unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. I consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del consiglio.

3. Ai consiglieri dell'unione non è riconosciuto alcun gettone per la partecipazione alle sedute consiliari.

Art. 15 – Decadenza, dimissioni e cessazione dalla carica dei consiglieri

1. Decade il consigliere che senza giustificato motivo non intervenga per un intero semestre ai lavori del consiglio. La decadenza è pronunciata dal consiglio, d'ufficio o su istanza di qualunque consigliere. A tale riguardo, il presidente, a seguito dell'avvenuto accertamento della assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede a comunicare l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto tale termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate per iscritto al consiglio dell'unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di

presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3. La decadenza e le dimissioni da consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di consigliere dell'unione appena divenute efficaci.

4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il consiglio comunale cui il consigliere decaduto o dimesso appartiene provvede, entro 20 gg., a eleggere al proprio interno, un nuovo consigliere dell'unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il consiglio dell'unione.

5. La cessazione del mandato di consigliere comunale comporta la cessazione dalla carica di consigliere dell'unione.

Capo 3: Il presidente e la giunta

Art. 16 - Il presidente

1. Il presidente dell'unione è eletto dal consiglio dell'unione, con votazione palese e a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i sindaci dei comuni associati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successiva seduta da tenersi entro 10 giorni e risulta eletto colui che ottiene il maggior numero di voti.

2. Il presidente dura in carica 18 mesi ed è rieleggibile, consecutivamente, una sola volta.

3. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di sindaco nel comune di provenienza, determina la contestuale decadenza dalla carica di presidente dell'unione. **In tal caso si provvede ad una nuova elezione.**

Art. 17 - Composizione della giunta

1. La giunta è composta dai sindaci dei comuni aderenti.

2. Nel corso della 1^a seduta del consiglio dell'unione, il presidente dà comunicazione degli indirizzi generali di governo, che formano il programma amministrativo.

Art. 18 - Competenze del presidente

1. Il presidente è il legale rappresentante dell'unione, anche in giudizio, presiede la giunta e svolge le funzioni attribuite dalla legge al sindaco in quanto compatibili con il presente statuto. In particolare, il presidente sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'unione ed assicura l'unità di indirizzo politico -amministrativo dell'ente, promuovendo e coordinando l'attività dei componenti la giunta.

Art. 19 - Il vicepresidente

1. Il vicepresidente, nominato dal presidente tra i sindaci, sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

2. Nelle stesse ipotesi, le funzioni del vicepresidente sono esercitate dal componente della giunta più anziano di età.

Art. 20- La giunta

1. La giunta collabora con il presidente nell'amministrazione dell'unione.

2. Il presidente affida ai componenti della giunta il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.

3. La giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del consiglio, del presidente ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione.

Art. 21 - Dimissioni e cessazione dalla carica del presidente

1. Le dimissioni del presidente, indirizzate per iscritto al consiglio dell'unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. **Nelle more dell'elezione funge da presidente il vicepresidente o, in mancanza, il sindaco più anziano di età.**

Art. 22 - Conferenza di coordinamento unione/comuni

1. Gli assessori dell'unione curano il collegamento con le giunte comunali sulle materie trasferite all'unione.

2. A tal fine la giunta dell'unione, nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite, si può avvalere della conferenza di coordinamento unione/comuni composta dagli assessori comunali competenti per materia.

3. La conferenza svolge funzioni propositive e consultive per la gestione delle funzioni e servizi conferiti all'unione al fine di radicare in ciascun comune una più solida adesione alle politiche dell'unione.

4. La conferenza è convocata dal presidente dell'unione o da un assessore dell'unione ed alla stessa possono essere invitati a partecipare i dirigenti/responsabili dei servizi interessati.

5. I componenti della conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute della giunta e del consiglio dell'unione.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 23 - Principi generali

1. L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace ed efficiente perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo. L'ordinamento generale degli uffici è determinato, nel rispetto della legge, del presente statuto e dei contratti collettivi di lavoro, da uno o più regolamenti deliberati dalla giunta nel rispetto dei criteri generali approvati dal consiglio.

2. L'unione può disporre di uffici propri o avvalersi degli uffici dei comuni partecipanti, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 26, comma 2.

Art. 24 - Principi in materia di gestione del personale

1. L'unione ha una propria dotazione organica ed una propria struttura organizzativa.

2. L'unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio apparato burocratico, diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività.

3. Il personale dipendente è inquadrato nei ruoli organici ed inserito nella struttura dell'unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

4. Il personale che opera nei servizi e nelle funzioni conferite è trasferito, di norma, alle dipendenze dell'unione all'atto del conferimento di tali materie all'unione stessa nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali previste dalle norme di legge e dal CCNL.

5. Nel caso di scioglimento dell'unione o di recesso di un singolo comune, o di dismissione di una o più funzioni conferite, il personale dell'unione ritornerà nei ruoli organici del comune di provenienza.

6. Al personale dell'unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione regioni - enti locali.

7. Gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione possono essere conferiti anche a contratto con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110 del testo unico degli enti locali.

Art. 25 - Segretario

1. L'unione ha un segretario, scelto dal presidente dell'unione tra i segretari dei comuni aderenti all'unione o tra i funzionari degli stessi comuni o dell'unione in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla carriera di segretario comunale.

2. Il segretario dell'unione svolge tutte le funzioni attribuite dall'ordinamento locale al segretario comunale.

3. Il segretario viene nominato dal presidente al momento del suo insediamento; la durata dell'incarico non può eccedere i cinque anni e può essere rinnovato; il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del presidente, previa deliberazione della giunta. Il trattamento economico del segretario sarà regolato tra le parti con separato atto.

4. Competono al segretario i diritti di segreteria sui contratti stipulati con la sua assistenza nella misura e con le modalità previste per i comuni dalle norme vigenti in materia.

5. In caso di vacanza, assenza o impedimento del segretario, esso viene sostituito previo provvedimento del presidente, da uno dei segretari dei comuni aderenti o da un soggetto in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla carriera di segretario comunale individuato, quale vicesegretario, tra i funzionari degli stessi comuni.

Art. 26 - Principi di collaborazione

1. L'unione ricerca con i comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.

2. La giunta dell'unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale. L'unione ed i comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.

3. Nelle deliberazioni di conferimento delle funzioni all'unione sono determinate le risorse umane e strumentali che i comuni mettono a disposizione dell'unione e i reciproci rapporti finanziari.

4. L'unione adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i comuni partecipanti.

Art. 27 - Principi della partecipazione

1. L'unione garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, l'unione privilegia le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Art. 28 - Principi in materia di servizi pubblici locali

1. L'unione gestisce i servizi pubblici locali di cui abbia la titolarità nelle forme previste dalla legge.

2. L'unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui abbia ricevuto la titolarità dai comuni senza il loro preventivo consenso.
3. In caso di recesso o scioglimento dell'unione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del presente statuto.

TITOLO IV IL DIFENSORE CIVICO

Art. 29 - Il difensore civico dell'unione

1. L'ufficio unico del difensore civico viene istituito a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione dell'unione e dei comuni ad essa aderenti, delle istituzioni, aziende, società partecipate ed enti dipendenti, consorzi ed attività convenzionate ai quali l'unione e i comuni convenzionati partecipano, nonché per l'espletamento dei controlli eventuali sulle deliberazioni delle giunte e dei consigli ai sensi della normativa vigente.
2. Il difensore civico, in conformità ai principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione e in piena libertà e indipendenza, persegue le finalità indicate dalle leggi e dalle altre norme secondarie emanate dall'unione e dai comuni aderenti, provvedendo alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi diffusi. E' garante e promotore di equità e del buon andamento dell'amministrazione.
3. Il difensore civico esercita tutte le facoltà inerenti il diritto di accesso. In particolare, al difensore civico, senza limite del segreto d'ufficio e senza spesa, è riconosciuto il diritto di prendere visione e conoscenza di tutti gli atti e documenti amministrativi, di chiederne e ottenerne il rilascio di copie, di ottenere tutte le informazioni da essi ricavabili. La richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà d'accesso agli altri documenti nello stesso richiamati o appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge e di regolamento.
4. Spetta al difensore civico curare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di enti, pubblici o privati, e di associazioni, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'amministrazione dell'unione e/o dei comuni aderenti, gli enti e le aziende dipendenti e gli uffici periferici dello Stato.
5. Il difensore civico interviene, su richiesta di chi vi ha interesse, nei casi di ritardi, irregolarità, negligenze, inerzie, omissioni, illegittimità nell'attività dei pubblici uffici, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità e di buon andamento dell'azione amministrativa.
6. Possono chiedere l'intervento del difensore civico, oltre i residenti che abbiano compiuto i 15 anni di età, i cittadini che, pur non essendo residenti, vi siano domiciliati o vi esercitino la loro attività di lavoro o di studio, compresi gli stranieri e gli apolidi; gli enti, pubblici o privati, le associazioni che operano a qualsiasi titolo nel territorio dell'unione; i soggetti che, comunque, abbiano in corso un procedimento presso gli uffici dei comuni aderenti o dell'unione medesima, degli enti e aziende dipendenti o controllati.
7. I soggetti di cui al precedente comma possono rivolgersi al difensore civico mediante istanza in carta semplice. Nella richiesta devono dichiarare sotto la propria responsabilità e, pena la decadenza dell'istanza stessa, di non avere presentato sulla stessa questione ricorsi ad altri organi di giustizia, secondo le modalità contenute nei vigenti regolamenti sulla disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi.
8. Il difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione della carica, per fatti o cose di cui è venuto a conoscenza nell'espletamento del suo mandato; nonché alle norme vigenti sulla riservatezza.
9. Rientra, altresì, nelle funzioni del difensore civico l'esercizio del controllo eventuale sulle deliberazioni delle giunte e dei consigli.

Art. 30 - Requisiti e procedura elettiva.

1. Il difensore civico svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza.

2. E' scelto tra persone in possesso di qualificate conoscenze giuridico-amministrative, non in attività di servizio nell'ambito del territorio dell'unione, che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale.

3. Il difensore civico è eletto, con voto segreto, dal consiglio dell'unione a maggioranza assoluta dei componenti assegnati computando a tal fine anche il presidente dell'unione. Dura in carica cinque anni, è rieleggibile una sola volta ed esercita le funzioni fino alla nomina del successore.

Art. 31 - Relazione annuale

1. Il difensore civico, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta al presidente dell'unione e ai sindaci dei comuni aderenti, una relazione sulla propria attività dell'anno precedente con le considerazioni e i suggerimenti che riterrà opportuni. Alla relazione dovrà essere allegato un resoconto dettagliato delle pratiche evase e dei controlli di legittimità attivati sugli atti dei singoli enti convenzionati, in modo tale da consentire la corretta ripartizione delle spese secondo quanto stabilito dalla convenzione di trasferimento della funzione. Copia di tale relazione, corredata dell'allegato resoconto, è inviata al consiglio dell'unione per la discussione in seduta pubblica e trasmessa ai comuni aderenti affinché ne abbiano conoscenza.

2. Per i casi di particolare importanza o comunque meritevole di urgente comunicazione, il difensore civico può inviare al presidente/sindaco, in qualsiasi momento, particolari relazioni o segnalazioni.

Art. 32 - Competenze economiche

1. Al difensore civico, per la sua opera, è corrisposto un gettone di presenza per ogni presenza di almeno due ore mensili nei diversi comuni, in orari di maggiore affluenza di pubblico.

2. Al difensore civico è garantito lo stesso trattamento di missione dei membri della giunta dell'unione qualora, per compiti del proprio ufficio, debba recarsi fuori sede.

TITOLO V FINANZE E CONTABILITÀ

Art. 33 - Finanze dell'unione

1. L'unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. All'unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.

3. Il presidente dell'unione presenta richiesta per l'accesso ai contributi statali e regionali disposti a favore delle forme associate.

Art. 34 - Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'unione delibera, entro i termini previsti per i comuni, con i quali si coordina al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale, il bilancio di previsione per l'anno successivo.

2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

3. Analoga procedura viene seguita per l'approvazione del conto consuntivo.

Art. 35 - Ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L'ordinamento contabile dell'unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal consiglio dell'unione. In attesa dell'approvazione del regolamento di contabilità, viene applicato il regolamento del comune in cui ha sede l'unione.

Art. 36 - Revisione economica e finanziaria

1. Il consiglio dell'unione elegge, ai sensi di legge, l'organo di revisione che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'unione e, se del caso, dei comuni partecipanti.

Art. 37 - Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica.
2. Fino all'espletamento di apposita gara, il servizio di tesoreria dell'unione può essere affidato al tesoriere del comune di Castelnovo di Sotto alle condizioni del suo contratto o migliorative.

TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 38 - Atti regolamentari

1. Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari possono essere adottati provvisoriamente i regolamenti in vigore presso i comuni che costituiscono l'unione. Fino all'adozione del proprio regolamento interno, il consiglio dell'unione applica in quanto compatibile, il regolamento consiliare del comune sede dell'unione.

Art. 39 - Proposta di modifica dello Statuto

1. Le proposte di modifica del presente statuto, deliberate dal consiglio dell'unione a maggioranza dei presenti, sono inviate ai consigli dei comuni partecipanti per la loro approvazione, con le modalità e le procedure previste al successivo art. 40 comma 3.

Art. 40 – Norme transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione del presente statuto, i singoli consigli comunali provvedono alla elezione dei rispettivi membri, entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo.
3. Lo statuto è approvato con le modalità previste dall'art.6 del D.Lgs. 267/2000. E' pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dei comuni partecipanti all'unione per 30 giorni consecutivi e inviato al ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
4. Entra in vigore decorsi 30 giorni dalla affissione all'albo pretorio da parte del comune che per ultimo ha proceduto alla sua approvazione.